

I proventi da recupero evasione IMU e TARI rilevano ai fini del rispetto della riduzione della spesa del personale

Scritto da Interdata Cuzzola | 23/12/2020

I proventi da recupero evasione IMU e TARI, previsti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, e destinati al trattamento accessorio del personale dipendente, non sono escluse dal limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 in materia di riduzione delle spese del personale: è quanto chiarito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nell'adunanza del 7 dicembre 2020, con la delib. n. 177/2020/PAR.

Secondo i giudici, la peculiare caratterizzazione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, quale principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, comporta che, ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, il limite della riduzione continuerà a trovare applicazione (*in terminis*, cfr. sez. reg. di contr. per la Lombardia, delib. n. 61/2019; sez. reg. di contr. per il Piemonte, delib. n. 4/2019).

Di conseguenza, nel suddetto limite non rientrano solo le ipotesi espressamente escluse dal Legislatore: ad esempio, le spese di riallocazione del personale delle Province (art. 1, comma 424, Legge n. 190/2014).

Sono, pertanto, da includere nell'aggregato "spese di personale" di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006 tutti gli oneri connessi o comunque riconducibili all'utilizzo da parte dell'Ente di attività lavorativa, ad eccezione delle spese espressamente escluse ad opera di una disposizione di legge (*in terminis*, cfr. sez. reg. di contr. per la Basilicata, delib. n. 39/2018/PAR): conseguentemente, rientrano e rilevano anche i proventi da recupero evasione IMU e TARI.